

Circolare del 25 ottobre 2016

Oggetto: Incentivi all'esodo ex legge 92/2012. Garanzia fideiussoria. Chiarimenti.

L'Inps ha fornito alcune precisazioni in ordine alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare, ai fini dell'accesso alla prestazione di esodo a favore di lavoratori prossimi alla pensione prevista dall'art. 4 della legge 92/2012.

Tale fideiussione bancaria costituisce la garanzia, da parte del datore di lavoro, degli obblighi contributivi dallo stesso assunti nei confronti dell'Inps, che prevedono il versamento anticipato della provvista per la prestazione a favore del lavoratore unitamente alla contribuzione figurativa correlata.

Aspetti operativi

Nella fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l'importo relativo alla "parte fissa", anche l'importo della "parte variabile", che costituiscono nel complesso l'importo "Massimo Garantito", ovvero la misura massima dell'esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.

Va, inoltre, tenuto presente che il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell'originale dell'atto.

Pertanto, in tali casi, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all'esodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, le sedi Inps non procederanno alla restituzione della fideiussione.

Prospetto quantificazione onere

Tale prospetto viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, tale circostanza dovrà essere segnalata all'Inps dal datore di lavoro esodante tramite il file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77. Di conseguenza, l'Istituto opererà una rideterminazione del valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione, ai fini della predisposizione della fideiussione.

Per le domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015, viene precisato che, ai fini del versamento della contribuzione correlata, per la determinazione della misura della stessa, l'imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell'ultimo quadriennio.

Al riguardo, va tenuto presente che per i lavoratori iscritti dopo il 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si dovrà tenere conto del massimale di cui alla legge 335/95, che per l'anno in corso è pari ad € 100.324,00.

Viene, infine, ricordato che il piano relativo ai lavoratori interessati dal "programma di esodo" presentato dai datori di lavoro deve essere *annuale* (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno).

Soltanto in via eccezionale, ad esempio in presenza di un elevato numero di lavoratori interessati dall'esodo, sarà possibile, previa autorizzazione dell'Istituto, prevedere più piani di esodo nell'arco di un anno.